



Regione Lombardia

Prot. 01.2017.0035237

Data 01/12/2017

Alla cortese attenzione del
Direttore Sanitario ATS Brescia

e p.c. Struttura Autorizzazioni Ambientali
Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile

Struttura Sviluppo agroalimentare e
Compatibilità ambientale
Direzione Generale Agricoltura

Oggetto : Molestie olfattive da impianti di produzione di biogas - richiesta di chiarimenti in merito alle distanze da dati sensibili

Con riferimento alla Vostra nota prot. 99841/17 del 27/10/2017 (pervenuta in atti regionali con prot. G1.2017.0062739 del 30.10.2017), le scriventi Strutture esprimono un parere di carattere generale in merito all'applicabilità dei vincoli previsti dai Regolamenti Locali di Igiene (RLI) agli impianti a biogas e rappresentano quanto segue a valle di valutazioni tecniche e giuridiche basate sugli strumenti normativi vigenti.

Anzitutto è utile rilevare che gli impianti a biogas alimentati da reflui zootecnici sono costituiti da una serie di processi ed apparati (vasche, digestori, motori, ecc.) che, per struttura e complessità, non risultano puntualmente disciplinati nell'ambito dei RLI, i quali invece forniscono indicazioni relative alle 'attività zootecniche', ed alle strutture genericamente installate nelle stesse.

Altresì si rileva che, a livello generale, il processo di digestione anaerobica - caratterizzato da una gestione sostanzialmente "al coperto" dei reflui in ogni sua fase (diversamente da quanto avviene generalmente nelle attività zootecniche) - può anche essere migliorativo nei confronti dell'impatto olfattivo complessivamente generato. Si ricorda, infatti, che Regione Lombardia, in un'ottica di prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera, ha stabilito sia nell'ambito della DGR 3792 del 18 luglio 2012, che della successiva circolare T1.2014.0030378 del 01/07/2014, specifiche misure di tipo tecnico e gestionale volte al contenimento delle emissioni odorigene; tra queste, in particolare, l'obbligo di copertura delle prevasche di alimentazione e degli stoccaggi sia per gli impianti a biogas nuovi che per quelli esistenti (punto 4.1.2. della d.g.r.).

Sulla base di quanto detto, stante le sostanziali differenze tecniche sopra sinteticamente rilevate, si ritiene che gli impianti a biomassa alimentati da reflui zootecnici non possano essere equiparati *tout court* alle vasche di stoccaggio dei liquami e che pertanto agli stessi non possano applicarsi automaticamente i criteri previsti nel RLI (ivi incluse le distanze), salvo il caso in cui questo disciplini esplicitamente tali tipologie di impianti.

Ciò detto, resta la facoltà delle Autorità competenti e degli Enti coinvolti nei procedimenti autorizzativi di prevedere idonee misure volte a ridurre gli impatti sull'ambiente e sulla salute. In questo senso, per quanto

concerne gli impianti a biogas alimentati da reflui zootecnici, in assenza di specifici indirizzi regionali di natura "pianificatoria", si farà riferimento - in primis - alle norme settoriali sopra richiamate. Secondariamente si potranno richiamare - laddove attuabili - gli indirizzi forniti da Regione Lombardia con la d.g.r. 15 febbraio 2012, n. 3018, finalizzati sia alla valutazione preventiva degli impatti, sia alla rilevazione e gestione delle molestie olfattive.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
D.G. WELFARE
STRUTTURA AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO
NICOLETTA CORNAGGIA



LA DIRIGENTE
D.G. AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
STRUTTURA RETI ENERGETICHE
ELENA COLOMBO



Referenti per l'istruttoria della pratica:

ANDREA PALADINI Tel. 02/6765.2855
ROBERTO CANOBIO Tel. 02/6765.5270